



Reggio Emilia
città
delle persone

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, 29/07/2025

Mozione per il Consiglio Comunale Rispetto delle norme sul benessere Animale

*Rispetto nel territorio della LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5
e del Regolamento Comunale per la tutela e benessere degli animali*

Premesso che:

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5, ha stabilito norme specifiche per la tutela del benessere animale, definendo un quadro normativo finalizzato a garantire la corretta convivenza tra persone e animali e a salvaguardare la salute, la sicurezza e il rispetto degli animali stessi.

La legge disciplina, tra gli altri aspetti:

- le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia;
- le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, inclusa l'attività circense;
- il controllo delle popolazioni di animali sinantropi.

In particolare, l'art. 7, comma 2 vieta espressamente che *animali, sia cuccioli che adulti, possano essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.*

Esiste inoltre il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Reggio Emilia, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 05/03/2004 e aggiornato al 14/05/2010, che rafforza quanto previsto dalla normativa regionale.

L'articolo 19 di tale regolamento prevede che:

- 1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.*
- 2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.*

La violazione dell'articolo 19 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 495,00, ai sensi dell'art. 37 dello stesso regolamento.

Valutato che:

Nel territorio del Comune di Reggio Emilia, in occasione di una festa al parco della Biasola il 26 luglio 2025, sono stati messi in palio animali vivi come premio di un gioco. Tale fatto è stato documentato e denunciato pubblicamente da più fonti giornalistiche, tra cui la Gazzetta di Reggio, e costituisce una palese violazione sia della normativa regionale che del regolamento comunale in vigore.

[fonte: <https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2025/07/27/news/animali-vivi-in-palio-alla-festa-al-parco-della-biasola-vietato-dalla-legge-regionale-1.100740676>]

Considerato che:

Il Comune, in quanto ente locale, ha competenza e responsabilità in materia di controllo e prevenzione rispetto alle attività che si svolgono sul proprio territorio, soprattutto laddove concede patrocinio, contributi o spazi pubblici.

Non serve essere animalisti per pretendere il rispetto della legalità e delle leggi in vigore.

Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia:

Si esprime a favore del rispetto e della piena osservanza di tutte le normative vigenti in materia di benessere animale previste dall'ordinamento italiano, e in particolare della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

Impegna il Sindaco e la Giunta a:

1. Prevedere, per ogni richiesta di patrocinio comunale, l'inserimento di una comunicazione obbligatoria che ricordi ai promotori l'obbligo di rispettare:
 - la LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5 – *Norme a tutela del benessere animale*;
 - il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Reggio Emilia.

[Modulo patrocinio: <https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/altri-servizi/richiesta-di-patrocinio>]

2. Inoltare una comunicazione informativa ufficiale alle Case di Quartiere e a tutte le associazioni registrate nel database comunale, allegando il testo integrale:
 - della LEGGE REGIONALE 17/02/2005, n. 5;
 - del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

[Elenco associazioni: <https://www.comune.reggioemilia.it/argomenti/associazioni/tutte-le-informazioni-associazioni/elenco-associazioni>]

3. Verificare, per quanto di competenza comunale e della Polizia Locale, l'effettivo rispetto delle disposizioni di legge in occasione di eventi, manifestazioni e attività sul territorio, anche attraverso i servizi di vigilanza e in raccordo con l'Azienda AUSL - sezione veterinaria.

I Consiglieri Comunali
Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di C.C. ID 32 del 05/03/2004

Ultimo Aggiornamento 14/05/2010

INDICE

Titolo I <u>I PRINCIPI</u>	• Art. 1 - Profili istituzionali • Art. 2 - Valori etici e culturali • Art. 3 - Competenze del Sindaco • Art. 4 - Tutela degli animali
Titolo II <u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	• Art. 5 - Definizioni • Art. 6 - Ambito di applicazione • Art. 7 - Esclusioni
Titolo III <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	• Art. 8 - Detenzione di animali • Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali • Art. 10 – Vivisezione di animali • Art. 11 – Pet-therapy e cani per disabili • Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona • Art. 13 - Abbandono di animali • Art. 14 - Alimentazione di animali • Art. 15 - Avvelenamento di animali • Art. 16 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica • Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico • Art. 18 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati • Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio • Art. 20 - Esposizione di animali • Art. 21 - Inumazione di animali
Titolo IV <u>CANI</u>	• Art. 22 - Tutela della popolazione canina • Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali • Art. 24 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri • Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche • Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani • Art. 27 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici • Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi • Art. 29 - Rinuncia di proprietà
Titolo V <u>GATTI</u>	• Art. 30 - Tutela e controllo della popolazione felina • Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei gattari
Titolo VI <u>VOLATILI</u>	• Art. 32 - Detenzione di volatili • Art. 33 - Dimensioni delle gabbie • Art. 34 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Titolo VII <u>ANIMALI ACQUATICI</u>	• Art. 35 - Ittiofauna • Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
Titolo VIII <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	• Art. 37 - Sanzioni • Art. 38 - Vigilanza • Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di Reggio Emilia individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale di apposito Ufficio denominato "Gestione Fauna Urbana", istituito presso il Servizio Compatibilità Ambientale.
3. Il Sindaco istituisce una consulta composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 *“Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 *“Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”*, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all’art.5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.

2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
5. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi dall'art.727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n.473/93.
2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:
 - a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
 - b) E' vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - c) E' vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
 - d) E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari, ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo 6°.
 - e) E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - f) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
 - g) E' vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche.
 - h) E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione artificiale degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.
 - i) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.
 - j) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.
 - l) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
 - m) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.

- n) E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Art.10 – Vivisezione di animali

Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale 1 Agosto 2002, n.20 "Norme contro la vivisezione", adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, ossia la Provincia e l'Azienda USL.

Art.11 – Pet-Therapy e cani per disabili

Il Comune promuove programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art.8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n.357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.
3. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.

Art. 13 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Per l'abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista all'art.30, 1° comma – lett.e) della Legge Regionale n.27/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di nome di rango superiore.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art.14 - Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 15 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art.61, lett.a della L.R. n.8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 16 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, uguale a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Reggio Emilia, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Esposizione di animali

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo punto b) per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

- a) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.
- b) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.33 del presente regolamento.

- c) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
- d) L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione all'art.727 del Codice Penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

Per le altre tipologie commerciali si rimanda a quanto previsto nel vigente regolamento comunale del mercato piccoli animali.

Art. 21 - Inumazione di animali

Gli animali di proprietà deceduti devono essere inceneriti presso il Canile Comunale di via Felesino 4, Villa Cella, Reggio Emilia, o analogo impianto autorizzato dall'Autorità Sanitaria o inumati in aree preventivamente ed appositamente autorizzate.

Titolo IV – CANI

Art. 22 - Tutela della popolazione canina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000, in particolare relativamente a:

- interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl, associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.
- Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
5. E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite

gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria. (art.169 del Nuovo Codice della Strada).

Art. 24 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 27 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari;

è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 29 - Rinuncia di proprietà

1. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art.12 della L.R. 27/2000, dovrà fornire adeguata documentazione e sarà cura del Comune controllarne la veridicità; l'accettazione sarà comunque subordinata e gestita mediante "liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze".
2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Titolo V – GATTI

Art. 30 - Tutela e controllo della popolazione felina

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000; in particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

- assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
- vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
- consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
- vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n.320/1954 e con le modalità previste all'art. 22, 4° comma della L. R. n.27/2000;

- punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattari"

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 32 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 33 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni

ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse (solo in questi casi e per il tempo strettamente necessario le gabbie devono avere le misure minime previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.1908 del 30.7.1996).

3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Art. 34 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.
- è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 35 – Ittiofauna

E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
- vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto;

Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.16 della Legge n.3/2003, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

- a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 (comma 2°), 12 (comma 1°), 14, 19, 20, 23, 24, 32 (comma 2°), 33, e 35 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
- b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15 (comma 1° e 2°), 17 e 36 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 450,00.
- c) Per le inosservanze agli articoli 18, 25 (commi 2° e 3°), 26 (comma 2°), 27 (comma 2°), 28, 32 (comma 1°) e 34 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- d) Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Servizio Compatibilità Ambientale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione degli interessati.

Ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60

giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.

Relativamente all'art. 33 comma 1 lettere A e B, le sanzioni previste si applicheranno dopo un periodo di adeguamento di almeno 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 38 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti Cinofili, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria; le guardie zoofile dell'E.N.P.A. e le Guardie Ecologiche Volontarie, a loro volta, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. n.27/2000), in particolare, per quanto riguarda le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) limitatamente agli artt. 25, 26 e 28.

Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Bollettino Ufficiale n. 30 del 18 febbraio 2005

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed oggetto
- Art. 2 - Definizione di animale da compagnia
- Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore
- Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
- Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
- Art. 6 - Doveri del venditore
- Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli
- Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
- Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali
- Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
- Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani
- Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
- Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

Art. 2

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

- a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 3

Responsabilità e doveri generali del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

- a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o

dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Art. 4

Norme tecniche di attuazione

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;

b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;

d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;

e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende UsI, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

Art. 5

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.

4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 6

Doveri del venditore

1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni

etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

Art. 7

Esposizioni, competizioni, spettacoli

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Art. 8

Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero

1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.

2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.

3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.

4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

Art. 9

Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:

- a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
- b) mantenere i volatili legati a trespoli.

Art. 10

Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Art. 11

Controllo dei colombi liberi urbani

1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.

3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Art. 12

Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
 - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
 - c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

Art. 13

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia

1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.